



PAOLA IVALDI*

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO ALLA PROVA DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: ALCUNE SUGGERZIONI DALLA PRASSI RECENTE

SOMMARIO: 1. Tra uguaglianza formale e sostanziale: tensioni e (ricerca di) nuovi equilibri nel diritto internazionale pubblico e privato. – 2. Dalla sovrana uguaglianza degli Stati alle disuguaglianze “istituzionalizzate”. – 3. Disuguaglianze e misure compensative: diritti di partecipazione e trattamenti preferenziali, gradazione degli obblighi, responsabilità differenziate. – 4. Il diritto internazionale privato di matrice savignana e la sua programmatica indifferenza per le differenze sostanziali. – 5. La valenza positiva del principio di uguaglianza nel diritto internazionale privato del nuovo millennio. – 6. Una considerazione finale.

1. Tra uguaglianza formale e sostanziale: tensioni e (ricerca di) nuovi equilibri nel diritto internazionale pubblico e privato

Il dibattito attuale in tema di uguaglianza riflette inevitabilmente, anche nella prospettiva del diritto internazionale pubblico e privato, la polivalenza del principio che ne costituisce espressione. Si tratta infatti – come noto – di un principio complesso, suscettibile di essere inteso almeno secondo una duplice accezione: in un primo significato l’uguaglianza viene declinata in senso formale e riconosce a tutti pari diritti, rendendo irrilevanti sul piano giuridico le differenze; in un secondo significato viene invece assunta nella sua portata sostanziale e combatte le disuguaglianze, mirando a parificare le condizioni per l’esercizio dei diritti¹.

Meno scontato appare, invece, il doppio ambito (il diritto internazionale sia pubblico che privato) in riferimento al quale si intende proporre qualche osservazione in margine al principio di uguaglianza, nelle sue diverse accezioni. Senza disconoscere la consolidata, incontestabile distinzione² (pur in una realtà oggi più interconnessa e maggiormente

* Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Genova.

¹ L. FERRAJOLI, *Manifesto per l’uguaglianza*, Bari-Roma, 2018, p. 5.

² Sul piano teorico-concettuale va confermata la tradizionale distinzione tra i due settori: non solo sono diversi i destinatari, immediati e formali, dei due diversi ambiti di disciplina (i soggetti di diritto internazionale, in un caso; i privati coinvolti in relazioni private a carattere “transnazionale”, nell’altro), ma lo stesso termine “internazionale”, impiegato nelle due locuzioni, assume un significato marcatamente differente. Nella formula “diritto internazionale pubblico” (*rectius*, diritto internazionale *tout court*) l’aggettivo “internazionale” allude essenzialmente al “livello”, al

permeabile alle reciproche contaminazioni³) tra i due settori in considerazione⁴, si riscontra infatti qualche elemento di analogia nel percorso evolutivo che ha progressivamente segnato l'affermazione di tale principio⁵, da un lato, nelle relazioni tra membri della comunità internazionale, e, dall'altro lato, nei rapporti tra privati con implicazioni "transnazionali"⁶.

Pur con le evidenti, irriducibili differenze, si è registrata infatti, in entrambi i settori, un'iniziale valorizzazione esclusiva dell'accezione formale del principio: si pensi, nella prospettiva del diritto internazionale pubblico, al carattere formalmente paritario della comunità internazionale, tradizionalmente affermato a prescindere dall'estrema diversificazione dei suoi componenti e dei conseguenti rapporti di forza che tra essi si instaurano⁷; ovvero, nella prospettiva del diritto internazionale privato, all'attitudine della norma di conflitto a porre su un piano di parità il diritto straniero e quello interno, assegnandosi – nelle sue manifestazioni più risalenti – un ruolo neutrale rispetto alla disciplina sostanziale delle relazioni interprivate a carattere "internazionale"⁸.

Vi è poi una seconda fase nella quale trovano legittimazione situazioni nelle quali alcuni soggetti sono stati considerati "più uguali" degli altri⁹, come avvenuto tra l'altro, nel diritto internazionale pubblico, attraverso l'istituzionalizzazione della posizione di preminenza di alcuni Stati¹⁰ o, nel diritto internazionale privato, mediante soluzioni normative che,

contesto nel quale le norme si formano; nell'espressione "diritto internazionale privato" il medesimo aggettivo esprime invece la "dimensione" non semplicemente interna (a un unico ordinamento giuridico) delle situazioni o dei rapporti tra privati sui quali è sorta controversia, nonché la stessa funzione delle norme considerate, che – nel caso, per esempio, delle regole di conflitto – è innanzi tutto (ma non solo) quella di rendere applicabile alle fattispecie cui si riferiscono (per l'appunto "internazionali", nel senso appena precisato) il diritto (a seconda dei casi, italiano o straniero) più adatto a regolarle.

³ Ci si domanda, per esempio, se si sia affermata una globalizzazione in campo giuridico, conseguente a quella economica e politica, a seguito della quale alcune consolidate categorie risultino ormai prive dell'originaria giustificazione ed effettiva rispondenza a una realtà ormai profondamente mutata: S. CASSESE, *Il diritto globale*, Torino, 2009, p. 14 ss.

⁴ In proposito va tuttavia ricordata, almeno per inciso, la suggestiva ricostruzione proposta da R. LUZZATTO, *Corte costituzionale e diritto internazionale privato*, in L. DANIELE (a cura di), *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell'esperienza della Corte costituzionale*, Napoli, 2006, p. 453 ss., secondo la quale il fondamento ultimo del fenomeno internazionalprivatistico si rintraccia nell'appartenenza degli Stati alla comunità internazionale, dalla quale deriva, per ciascuno di essi, il vincolo al riconoscimento degli ordinamenti giuridici stranieri, con conseguente autolimitazione della propria sfera giuridica. In base a questa prospettazione, lo Stato non potrebbe, senza porsi in contrasto con tale principio di riconoscimento, «negare ogni e qualsiasi effetto a norme ed atti di Stati stranieri, misconoscendo in tal modo quella che è l'esplicazione, internazionalmente tutelata, del potere sovrano di tali Stati».

⁵ Il principio di uguaglianza, in quanto valore fondativo che permea l'intera categoria dei diritti umani, assume una connotazione necessariamente in divenire: C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 2019, p. 11 ss.

⁶ *L'Institut de droit international*, nella sua Risoluzione di Strasburgo del 1997 (reperibile all'indirizzo www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1997_str_01_en.pdf), sottolinea l'importanza di cogliere – pur nella piena consapevolezza degli evidenti e rilevanti elementi distintivi tra i due settori – ogni utile interrelazione tra il diritto internazionale pubblico, da un lato, e il diritto internazionale privato, dall'altro.

⁷ *Infra*, spec. al successivo par. 2.

⁸ In merito alla polivalenza dell'aggettivo "internazionale" *supra*, in nota 2. A proposito delle caratteristiche della norma di conflitto, nella sua configurazione più risalente, *infra*, par. 4.

⁹ Si tratta del filo conduttore del volume a cura di D. AMOROSO, L. MAROTTI, P. ROSSI, A. SPAGNOLO, G. ZARRA, *More Equal than Others? Perspective on the Principle of Equality from International and EU Law*, Berlin-Heidelberg, 2023, *passim*.

¹⁰ Alcuni atti istitutivi di organizzazioni internazionali, in parziale deroga al principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati, prevedono in materia di composizione di alcuni organi (in particolare, esecutivi) di organizzazioni internazionali, nonché di formazione della volontà degli organi medesimi, disposizioni che delineano uno statuto particolare in favore di alcuni membri: per tutti, C. ZANGHÌ, *Diritto delle Organizzazioni internazionali*, Torino, 2013, p. 202 ss.

assicurando la massima potenzialità espansiva all'autonomia privata, ne ammettono un esercizio funzionale agli interessi dei soggetti economicamente più forti¹¹.

In epoca più recente si manifesta infine (pur con alcune discontinuità, o addirittura tentativi di riflusso¹²) la tendenza verso forme di riequilibrio rispetto alle (eccessive) diseguaglianze sul piano economico e sociale: è questo il caso, per esempio, delle responsabilità comuni ma differenziate, che caratterizza gli obblighi internazionali degli Stati in materia ambientale, ovvero, sul versante internazionalprivatistico, delle garanzie apprestate, in materia di conflitti di leggi e di giurisdizione, in favore dei soggetti presuntivamente deboli, ritenuti meritevoli di protezione rafforzata¹³.

2. Dalla sovrana uguaglianza degli Stati alle diseguaglianze "istituzionalizzate"

Nel volgere innanzi tutto attenzione al diritto internazionale pubblico, il tema dell'uguaglianza (nella sua declinazione di uguaglianza "sovrana") non può, in questa sede, essere richiamato se non per brevi cenni¹⁴.

¹¹ Nella logica delle abrogate disp. prel. cod. civ., alla volontà delle parti è riconosciuto un ruolo preminente rispetto a ogni altro criterio previsto in materia contrattuale, senza prevedere – sul piano dei conflitti di leggi – alcun correttivo a tutela delle parti in presuntiva posizione di debolezza (quali i lavoratori). L'art. 25 preleggi risultava infatti formulato nei termini seguenti: «Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti» (enfasi aggiunta). Sul ruolo della volontà delle parti nel diritto internazionale privato, nella difficile sintesi tra tutela delle libertà economiche e interessi pubblicistici degli Stati, S. M. CARBONE, *L'autonomia privata nei rapporti economici internazionali ed i suoi limiti*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 891 ss.; C. KOHLER, *Autonomie de la volonté en droit international privé: un principe universel entre libéralisme et étatsisme*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 359, 2012, p. 340 ss.; G. CARELLA, *Fondamenti di diritto internazionale privato. Tra sovranità, cooperazione e diritti umani*², Torino, 2021, p. 131 ss.

¹² È forse il diritto internazionale pubblico il settore nel quale tali spinte regressive si sono maggiormente manifestate: la globalizzazione dei rapporti economici e la tendenza a far ricadere su ciascuno Stato la responsabilità per il proprio sviluppo hanno favorito la riemersione di impostazioni di stampo liberista, tendenzialmente incompatibili con una politica fondata misure positive in favore degli Stati svantaggiati. Si inserisce in questa tendenza il Trattato di Marrakech istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, firmato nel 1994, con il quale sono state sostanzialmente disattese le istanze di riequilibrio, nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali, avanzate dai Paesi economicamente meno progrediti. Anche a livello del diritto internazionale privato, tuttavia, non sono mancati segnali contraddittori (se non addirittura involutivi), come si è registrato, per limitarsi a un esempio soltanto, nell'ambito della norma di conflitto UE in materia di rapporti di lavoro: in contraddizione con il dichiarato obiettivo di formulare soluzioni compensative rispetto allo squilibrio in cui versano le parti private interessate, la clausola di salvaguardia contemplata al par. 4 dell'art. 8 del Regolamento n. 593/2008, c.d. Roma I, interpreta mere esigenze di (più) stretta localizzazione nello spazio della fattispecie, sacrificando così – quando il giudice vi fa ricorso – l'esigenza di equità insita nella tutela rafforzata del lavoratore. Il testo del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, è reperibile, nella sua versione consolidata, all'indirizzo eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0864.

¹³ Si rinvia in proposito, per i profili di diritto internazionale pubblico, al par. 3, e, per quelli di diritto internazionale privato, al successivo par. 5.

¹⁴ La bibliografia in materia è ovviamente vastissima. Senza alcuna pretesa di completezza, tra le opere di riferimento per una riflessione in tema di sovrana uguaglianza degli Stati, si richiamano – in aggiunta ai principali manuali – E. DEWITT DICKINSON, *The Equality of States in International Law*, Cambridge, 1920; H. Kelsen, *The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organizations*, in *The Yale Law Journal*, 1944, pp. 207-220; E. VAN BOGAERT, *Considérations sur la théorie de l'égalité des Etats*, in *Revue générale de droit international public*, 1955, p. 85 ss.; P.H. KOOIJMANS, *The Doctrine of the Equality of States. An Inquiry Into the Foundations of International Law*, Leyden, 1964; M.R. FOWLER, J. M. BUNCK, *Law, Power and Sovereign State*, Philadelphia, 1995; R.P. ANAND, *Sovereign Equality of States in International Law*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 197, 1986; F.H. HINSLEY, *Sovereignty*, Cambridge, 1986; J. BARTELSON, *A Genealogy of Sovereignty*, Cambridge, 1995; B. KINGSBURY, *Sovereignty and Inequality*, in *European*

Occorre in proposito quanto meno ricordare che la sovrana uguaglianza costituisce uno dei principi ordinatori essenziali delle relazioni tra gli Stati¹⁵, soggetti “primari” e “necessari” della comunità internazionale¹⁶, al cui interno – e nella cui logica – assume un rilievo sistemico e pervasivo¹⁷. Si tratta di un dogma incontestato alla base del diritto internazionale¹⁸, che opera non solo alla stregua di connotato strutturale della *societas* cui gli Stati danno vita, riflettendo il rapporto di reciproca indipendenza tra i suoi componenti¹⁹, ma anche come fondamentale postulato alla base della produzione normativa in tale ambito²⁰.

Nella sua accezione originaria, il principio della sovrana uguaglianza sancisce dunque sul piano giuridico il carattere formalmente paritario della comunità internazionale²¹, a prescindere da ogni considerazione dei rapporti di forza che di fatto condizionano

Journal International Law, 1998, pp. 599-625; D. S. KRASNER, *Sovereignty: Organised Hypocrisy*, Princeton, 1999; N. MACCORMICK, *Questioning Sovereignty*, Oxford, 2002; N. WALKER (ed.), *Sovereignty in Transition*, Oxford, 2003; L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno*, Roma-Bari, 2004; G. SIMPSON, *Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order*, Cambridge, 2004; N. KRISCH, *International Law in Times of Hegemony. Inequal Power and the Shaping of the International Legal Order*, in *European Journal International Law*, 2005, pp. 369-408; S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Bologna, 2007; G. GAJA, *The Protection of General Interest in the International Community. General Course on Public International Law*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 364, 2013; J. KOKOTT, *States, Sovereign Equality*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2011, par. 1, reperibile all'indirizzo <https://opil.ouplaw.com/home/mpi>; A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato*, Soveria Mannelli, 2014; H. KALMO, Q. SKINNER (eds.), *Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept*, Cambridge, 2014; C. PAVEL, *Divided Sovereignty. International Institutions and the Limits of State Authority*, Oxford, 2014; C. CHINKIN, F. BAETENS (eds.), *Sovereignty, Statehood and State Responsibility. Essays in Honour of James Crawford*, Cambridge, 2015; L.A. VIOLA, D. SNIDAL, M. ZÜRN, *Sovereign (in)equality in the Evolution of the International System*, in S. LEIBFRIED (ed.), *The Oxford Handbook of Transformations of the State*, Oxford, 2015, pp. 221-236; C. GALLI, *Sovranità*, Bologna, 2019; E. CANNIZZARO, *La sovranità oltre lo Stato*, Bologna, 2020; D. AMOROSO, L. MAROTTI, P. ROSSI, A. SPAGNOLO, G. ZARRA (eds.), *More Equal than Others? Perspective on the Principle of Equality from International and EU Law*, Berlin-Heidelberg, 2023.

¹⁵ «The principle of sovereign equality of States refers to the twin principles of sovereignty and equality which are accepted as unimpeachable norms of modern international law which cannot be questioned»: R.P. ANAND, *Sovereign Equality of States in International Law*, cit., p. 20.

¹⁶ Si tratta di un principio a carattere “protettivo”, funzionale a garantire la pluralità di componenti della comunità internazionale, requisito indispensabile per la sua stessa esistenza: P. LAGRANGE, *Conclusions générales*, in AA. VV., *Le principe de l'article 2, par. 1 de la Charte des Nations Unies. Entre théorie et pratique*, Paris, 2013, p. 205.

¹⁷ M. IOVANE, *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Napoli, 2000, p. 67, osserva, quanto alla pervasività, che «il principio dell'uguaglianza formale degli Stati finisce per condizionare il contenuto e le modalità di applicazione anche degli altri diritti fondamentali». Sul carattere sistemico del principio, C. FOCARELLI, *Sovereign Inequality and Struggles for Equality*, in D. AMOROSO, L. MAROTTI, P. ROSSI, A. SPAGNOLO, G. ZARRA (eds.), *More Equal than Others?*, cit., pp. 24, 34.

¹⁸ Si sottolinea infatti in proposito come il principio in esame costituisca «a fundamental axiomatic premise of the international legal order»: J. KOKOTT, *States, Sovereign Equality*, cit., p. 1.

¹⁹ J. WESTLAKE, *International Law*, part. I, Cambridge (UK), 1904, p. 308, osserva che l'uguaglianza sovrana degli Stati altro non è che la loro indipendenza, solo espressa con termini differenti. A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale*⁷, Milano, 2023, p. 489, sottolinea come il principio di sovrana eguaglianza degli Stati *superiorem non recognoscentes* si coniughi con il principio della reciproca indipendenza, in tal modo arginando tra l'altro le loro istanze unilateralistiche più estreme.

²⁰ Gli Stati danno infatti vita a un «ordinamento tra pari»: E. CANNIZZARO, *La sovranità oltre lo Stato*, cit., p. 72.

²¹ «La c.d. uguaglianza degli Stati nella moderna società internazionale va pertanto intesa unicamente nel senso della loro reciproca giustapposizione come altrettanti centri sovrani e indipendenti di potere politico» (M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto internazionale. Parte generale*, Milano, 1991, p. 29).

grandemente la vita di relazione al suo interno²²: una piccola repubblica non è meno sovrana del più potente dei regni²³.

Non sono tuttavia mancati nel tempo tentativi di interpretare in chiave evolutiva il principio di uguaglianza come sopra inteso in una direzione più idonea a coglierne la dimensione anche sostanziale, in vista di maggiori garanzie in favore degli Stati più deboli. Già nell'imminenza della conclusione della Prima guerra mondiale non solo viene dibattuto il tema dei trattati c.d. ineguali, ma sono anche denunciate da più parti le diffuse forme di coercizione economica esercitate dalle grandi Potenze, con evidente compressione della libertà degli Stati che ne erano destinatari²⁴.

Di tali fermenti critici, tuttavia, non si trova esplicita traccia neppure nello strumento normativo che, per diffusa convenzione, segna il passaggio dal diritto internazionale delle origini, di matrice westfaliana, a quello moderno. La Carta delle Nazioni Unite – come pure, in precedenza, il *Covenant* della Società delle Nazioni – include, all'art. 2.1, l'«uguaglianza sovrana di tutti i suoi Membri» tra i principi dell'Organizzazione posti alla base delle relazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la stessa organizzazione. Tale principio convive tuttavia, nell'ambito della stessa Carta, con una disposizione, l'art. 27.3, che consacra tra i membri della nascente organizzazione internazionale una disuguaglianza per così dire ontologica e istituzionalizzata²⁵.

Neppure successivamente, nel corso dei lavori, protrattisi tra il 1962 e il 1970, del Comitato speciale sulle relazioni amichevoli tra gli Stati si consolida un orientamento critico verso la declinazione in termini esclusivamente formali del principio di uguaglianza sovrana degli Stati, quale emergente dalla prassi internazionale in applicazione della sintetica formulazione accolta dalla Carta. Tale principio pertanto viene trasfuso nella Dichiarazione del 1970 senza significative variazioni rispetto al testo dell'art. 2.1 della Carta, salvo la sua enunciazione estesa non soltanto ai membri delle Nazioni Unite, ma a tutti gli Stati della comunità internazionale²⁶.

Nel sancire, seppur in termini formali, un ordine tra Eguali il principio di sovrana uguaglianza si oppone dunque alle discriminazioni irragionevoli in danno di un membro della comunità internazionale. Diseguaglianze “legittime”, invece, possono ad esempio trarre origine da circostanze di fatto (come avviene nel caso degli Stati privi di litorale marittimo), o essere espressamente (e liberamente) accettate dagli stessi Stati oggetto del trattamento discriminatorio, come avviene nel caso della già ricordata condizione giuridica dei Paesi aderenti alle Nazioni Unite, privi dello *status* di membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ovvero in quello degli Stati neutralizzati. Tale principio, dunque, è stato considerato

²² R. P. ANAND, op. cit., p. 189: «Equal in theory, no two States are equal in fact». In proposito, A. CASSESE, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984, p. 153; R. QUADRI, *Le fondement du caractère obligatoire du droit international public*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 80, 1952, p. 621 ss.

²³ E. DE VATTEL, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains* [1st ed., London, 1758], Paris, 1820, p. 11: «une petite République n'est pas moins un État souverain que le plus puissant Royaume». Viene affermata così la pari dignità formale degli Stati: F. SALERNO, *Diritto internazionale. Principi e norme*⁷, Padova, 2024, p. 3.

²⁴ *Brest-Litovsk Peace Negotiations (1917-1928)*, *sub negotiation basis*, point 6 (Soviet delegation).

²⁵ C. ZANGHÌ, *Diritto delle Organizzazioni internazionali*, cit., p. 251 ss.

²⁶ Risoluzione n. 2625 (XXV), recante *Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite*, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 ottobre 1970: «The principle of sovereign equality of States. All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature» (enfasi aggiunta).

suscettibile di ampia deroga in via convenzionale, come attestano le disposizioni, incluse in numerosi trattati, limitative a vario titolo dell'uguaglianza (e della sovranità) degli Stati²⁷.

3. Diseguaglianze e misure compensative: diritti di partecipazione e trattamenti preferenziali, gradazione degli obblighi, responsabilità differenziate

Rispetto alle manifestazioni della prassi richiamate in sintesi nel precedente paragrafo, la Dichiarazione sui principi che governano il fondo dei mari e degli oceani, approvata nel 1970, si segnala per una prospettiva, sotto il profilo delle declinazioni del principio di uguaglianza, in parte mutata e più evoluta rispetto a quella desumibile dalla coeva, già citata risoluzione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati²⁸.

La Dichiarazione ora in esame interviene in un settore essenzialmente governato, fino a quel momento, dal principio di libertà: ciascuno Stato era autorizzato, su un piano di formale parità rispetto agli altri membri della comunità internazionale, a trarre dall'alto mare le risorse utili ai propri scopi e interessi²⁹. Di fatto, tuttavia, ai Paesi meno industrializzati risultava precluso usufruire in modo effettivo delle opportunità in tal modo offerte dal diritto internazionale.

Nel prendere pragmaticamente atto di tali sperequazioni sul piano sostanziale, la Dichiarazione sui fondi marini e oceanici prospetta alcune soluzioni evolutive rispetto al passato: essa prevede infatti che il fondo e il sottosuolo marino al di là dei limiti della giurisdizione nazionale (l'Area, nella terminologia poi impiegata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, di seguito anche UNCLOS)³⁰ costituiscono «patrimonio comune dell'umanità» (e dunque non più soltanto *res communis omnium*). Da tale qualificazione discende che tali «beni», appartenenti alla comunità internazionale nel suo insieme, devono essere sfruttati nell'interesse collettivo (a «beneficio di tutta l'umanità», secondo l'espressione che verrà impiegata in sede di codificazione), garantendo un'equa ripartizione dei risultati così conseguiti, a compensazione delle situazioni di svantaggio che penalizzano (in ragione di particolari condizioni di tipo geografico, tecnologico ed economico) una parte consistente dei membri della comunità internazionale.

Vengono così poste – per il tramite della Dichiarazione richiamata – le iniziali premesse per la disciplina poi trasfusa nella citata Convenzione del 1982: in deroga a una spartizione fondata sull'effettivo contributo di ciascuno Stato alla realizzazione delle attività che si svolgono nell'Area, l'art. 140.1 UNCLOS prevede infatti la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai vantaggi economici che da tali attività conseguono³¹.

²⁷ F. PALOMBINO, *General Conclusions: (In)Equalities and International Law: Between Old and New Forms*, in D. AMOROSO, L. MAROTTI, P. ROSSI, A. SPAGNOLO, G. ZARRA (eds.), *More Equal than Others?*, cit., p. 358 ss.

²⁸ Risoluzione n. 2749 (XXV), recante *Dichiarazione sui principi che governano il fondo dei mari e degli oceani*, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dopo un tormentato dibattito, il 17 dicembre 1970.

²⁹ Per tutti, Y. TANAKA, *The International Law of the Sea*, Cambridge, 2023, p. 24 ss.; L. SCHIANO DI PEPE, *Il diritto del mare*, in AA. VV. *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2021, p. 450 s.

³⁰ La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) – come noto – è stata aperta alla firma il 10 dicembre 1982 a Montego Bay, Jamaica, ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 16 novembre 1994.

³¹ Il riferimento è all'art. 140, par. 1, UNCLOS, che recita testualmente: «Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be carried out *for the benefit of mankind as a whole*, irrespective of the geographical location of States, whether coastal or land-locked, and taking into particular consideration the interests and needs of developing States and of peoples who have not attained full independence or other self-governing status recognized by the United Nations» (enfasi aggiunta). Rileva, nella medesima prospettiva, anche il successivo art. 141, a norma del quale

È pur vero che l'*Implementation Agreement* del 1994, relativo all'applicazione delle disposizioni UNCLOS in tema di sfruttamento dell'Area, segna un indubbio regresso rispetto all'impostazione appena tratteggiata³²: tale accordo, infatti, ha determinato un indebolimento delle tutele originariamente riconosciute in favore dei Paesi in via di sviluppo e un correlativo rafforzamento della posizione dei Paesi industrializzati³³. È però altrettanto vero che il principio di uguaglianza si è ormai affrancato, anche nella prospettiva dei rapporti tra Stati, da una portata meramente formale e negativa, per trovare qualche (seppur non incontrastata) affermazione, in tale contesto, anche alla stregua di valore ispiratore di misure positive di contrasto alle diseguaglianze sostanziali.

La disposizione appena citata, inoltre, non è l'unica, nell'ambito della Convenzione sul diritto del mare, a prevedere misure a carattere positivo, volte a riconoscere diritti e trattamenti preferenziali in favore di Stati che versano in condizioni svantaggiate. In questa prospettiva si segnala anche l'art. 125 UNCLOS, a norma del quale sono riconosciuti agli Stati privi di litorale i diritti di accesso al mare e di navigazione³⁴.

Esempi di trattamenti «speciali e differenziati» in favore degli Stati meno industrializzati possono peraltro trarsi anche da altri strumenti pattizi, quali GATT, GATS e TRIPS, così come risultano ispirati a una analoga logica solidaristica (in vista dell'obiettivo primario di contrasto ai cambiamenti climatici) l'art. 4.5 della Convenzione sul cambiamento climatico³⁵ e l'art. 3.14 del Protocollo di Kyoto³⁶, che sanciscono il diritto di tali Stati ad accedere alle tecnologie in possesso dei Paesi più industrializzati. La Banca Mondiale, tramite l'Agenzia Internazionale per lo Sviluppo³⁷, offre altresì finanziamenti senza interessi agli Stati cui risulta precluso l'accesso ai mercati internazionali del credito.

Nella prassi si rintracciano inoltre specifiche iniziative volte a modulare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in funzione delle condizioni socio-economiche e delle competenze tecnico-scientifiche dei singoli Stati. L'esempio forse più compiuto in tale prospettiva è fornito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, che accorda esplicita rilevanza alle specificità dei singoli Stati al fine di parametrare i rispettivi obblighi in materia di protezione ambientale³⁸. Agli Stati meno ricchi e industrializzati, in considerazione della loro situazione oggettiva, viene dunque garantito un trattamento speciale e differenziato. Si tratta di un approccio che, nel medesimo ambito, aveva già ricevuto espressione alcuni anni

«[t]he Area shall be open to use exclusively for peaceful purposes by all States, whether coastal or land-locked, *without discrimination* and without prejudice to the other provisions of this Part» (enfasi aggiunta).

³² Si tratta dell'*Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*. T. SCOVAZZI, *The Evolution of the International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 286, 2000, p. 125, osserva che tale accordo, definito eufemisticamente come meramente attuativo, introduce in realtà modifiche non solo formali, ma anche sostanziali, nella parte più innovativa della Convenzione del 1982.

³³ In proposito, ampiamente, S. CARREA, *I rapporti tra Stati e imprese nel diritto del mare tra attribuzione della bandiera, delega di funzioni e sponsorship*, Napoli, 2020, p. 177 ss.

³⁴ La disciplina rilevante si desume, come noto, dai parr. 1 e 3 dell'art. 125 UNCLOS.

³⁵ Si tratta della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (c.d. UNFCCC), adottata nel quadro della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.

³⁶ In merito al Protocollo di Kyoto, dell'11 dicembre 1997, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per tutti, L. SCHIANO DI PEPE, *European Union Climate Law and Practice at the End of the Kyoto Era: Unilateralism, Extraterritoriality and the Future of Global Climate Change Governance*, in V.R. PERCIVAL, J. LIN, W. PIERMATTEI (eds.), *Global Environmental Law at a Crossroads*, Cheltenham, 2014, p. 279 ss.

³⁷ Le informazioni essenziali riguardo all'*International Development Association (IDA)* sono reperibili all'indirizzo ida.worldbank.org.

³⁸ *Rio Declaration on Environment and Development* (1992), sub Principle 15: «In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States *according to their capabilities*» (enfasi aggiunta).

prima, nell'ambito della più volte richiamata Convenzione sul diritto del mare. L'art. 194 di tale Convenzione – come noto – commisura infatti alle «capacità» di ciascuno Stato l'adozione delle misure più idonee a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento³⁹.

Non mancano infine disposizioni che, in determinati contesti, riconoscono invece maggiori responsabilità in capo agli Stati industrializzati. Il riferimento immediato è alla già citata Dichiarazione di Rio che, con il Principio 7, delinea un regime di «responsabilità comuni ma differenziate», in ragione del diverso contributo degli Stati al degrado ambientale globale⁴⁰.

Come è evidente, concorre innanzi tutto alla definizione di tale regime il concetto di responsabilità comune, che riflette il dovere degli Stati di condividere equamente l'onere di protezione ambientale delle risorse globali e di cooperare in tale prospettiva. Rileva altresì, in tale definizione, il principio di responsabilità differenziata, che muove invece dalla considerazione non solo delle capacità economiche e scientifiche dei singoli Stati, ma anche delle loro diversificate responsabilità storiche nella determinazione dei danni ambientali (in particolare, per quanto riguarda l'emissione di gas serra): viene dunque istituita una correlazione tra lo sfruttamento economico di tali risorse avvenuto nel passato e l'obbligo attuale di intraprendere attività volte a rimediare o mitigare le conseguenze di tale sfruttamento.

I diversi esempi sinteticamente riportati compongono dunque un panorama variegato. In tutti i casi, tuttavia, essi attestano il tentativo del diritto internazionale di affrancarsi da una considerazione esclusiva dell'aspetto statico e negativo dell'uguaglianza (consistente nella non discriminazione, cioè nel divieto di distinzioni irragionevoli), in vista dell'adozione di misure ritenute indispensabili per la sua effettiva realizzazione⁴¹. In tale prospettiva, l'uguaglianza (nella sua accezione sostanziale) assume una valenza dinamica e positiva e richiede al diritto internazionale l'elaborazione di misure a vantaggio degli Stati meno avanzati ma anche – nell'esperienza recente più evoluta – la previsione di regimi differenziati di responsabilità, più severi nei confronti di quelli industrializzati.

4. Il diritto internazionale privato di matrice savignana e la sua programmatica indifferenza per le differenze sostanziali

Anche assumendo il punto di vista del diritto internazionale privato sono molteplici gli spunti per una riflessione in tema di uguaglianza.

³⁹ A norma dell'art. 194, par. 1, UNCLOS, «States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection» (enfasi aggiunta).

⁴⁰ Il Principio 7 della citata Dichiarazione di Rio prevede che «States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command» (enfasi aggiunta).

⁴¹ Il diritto internazionale accentua così una connotazione «riformatrice», promuovendo – a costo di un affievolimento del proprio carattere di uniformità – la riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati: D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, 2023, p. 38.

In proposito, tuttavia, il dibattito (che per il diritto internazionale pubblico, come in precedenza sottolineato, ha una tradizione risalente e consolidata⁴²) è relativamente recente. Per lungo tempo, infatti, è stata accreditata una lettura secondo la quale le norme sui conflitti di leggi e di giurisdizioni risponderebbero a una logica “cieca”, indifferente rispetto alla disciplina sostanziale per loro tramite riservata ai privati coinvolti in situazioni e rapporti a implicazioni transnazionali e, conseguentemente, rispetto ai valori di fondo (*in primis*, l’uguaglianza) ai quali tale disciplina deve ispirarsi. Il convincimento diffusamente condiviso era che tali norme perseguissero una giustizia meramente “distributiva”, esaurendo essenzialmente la propria funzione nel delimitare l’esercizio della potestà legislativa e giurisdizionale rispettivamente riconosciuto in capo agli Stati a vario titolo collegati alle situazioni e ai rapporti di diritto privato, caratterizzati nei termini sopra precisati⁴³. Secondo tale prospettiva, l’equità delle regole di diritto internazionale privato adottate nei diversi ambiti statali andrebbe misurata esclusivamente in termini di prevedibilità delle soluzioni in esse trasfuse e di loro armonia “nello spazio” (in quanto tendenzialmente corrispondenti con quelle accolte negli altri ordinamenti nazionali)⁴⁴, senza ammettere interferenze di rilievo sul piano della tutela dei diritti fondamentali.

È peraltro evidente che i tratti appena ricordati si attagliano al modello cui si conformano le norme di diritto internazionale privato di matrice savignana⁴⁵, in prevalenza adottate in ambito continentale europeo almeno fino alla metà del secolo scorso. Vale a dire, norme sui conflitti di leggi per lo più d’origine statale, a carattere perfettamente bilaterale (in quanto svolgono la duplice funzione, da un lato, di circoscrivere la sfera di applicazione del diritto interno e, dall’altro, di legittimare il ricorso, da parte dei giudici nazionali, a un diritto straniero), fondate su un rapporto di parità tendenzialmente assoluto tra diritto straniero e diritto interno. Norme, dunque, a carattere formale e indiretto, che operano tramite rinvio alla legge di volta in volta ritenuta più “adatta” a regolare la fattispecie, in base a una valutazione astratta, insensibile rispetto alle esigenze proprie della disciplina sostanziale⁴⁶.

Neppure le coeve norme nazionali sulla delimitazione della giurisdizione civile appaiono specificamente ritagliate sulla protezione dei diritti individuali e sui valori irrinunciabili in tale prospettiva, risultando piuttosto informate a una logica pubblicistica (e

⁴² *Supra*, spec. par. 2.

⁴³ H. GAUDEMET-TALLON, *Le pluralisme en droit international privé: richesses and faiblesse (Le funambule et l’arc en ciel)*, in *Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye*, vol. 312, 2005, p. 181.

⁴⁴ Si allude così all’obiettivo di politica legislativa fondato sull’uniformità (o armonia) internazionale delle soluzioni, messo particolarmente in luce da Savigny, che ancor oggi costituisce uno dei fini alla base del diritto internazionale privato. In proposito *infra*, nel testo e alla nota successiva.

⁴⁵ Si deve a F.C. DI SAVIGNY, che ha dedicato alla materia l’ottavo volume del suo trattato *Sistema del diritto romano attuale* (nella traduzione dal tedesco di V. SCIALOJA, Torino, 1897), l’elaborazione dei tratti essenziali delle norme sui conflitti di leggi, in parte ancora presenti nei sistemi attuali di diritto internazionale privato. Come noto, la dottrina di Savigny ha ricevuto significativo sviluppo e rielaborazione a opera di P.S. MANCINI, a partire dal Rapporto (dal titolo *Utilità di rendere obbligatorie per tutti gli Stati sotto forma di uno o più trattati internazionali alcune regole generali del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme tra le differenti legislazioni civili e criminali*, in *Il Filangieri*, I, 1876, p. 624 ss., nonché in *Diritto internazionale*, 1959, pp. 367-397) da lui presentato a Ginevra nel 1987 nel corso della seconda sessione dell’*Institut de droit international*. Il pensiero di Mancini ha ispirato la codificazione italiana di diritto internazionale privato del 1865, per poi spiegare una rilevante influenza anche sulla successiva disciplina adottata nel 1942 (ove le norme sui conflitti di leggi, corredate da proprie regole di funzionamento, sono state trasfuse negli artt. da 17 a 31 delle disp. prel. cod. civ., abrogati dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

⁴⁶ Per tutti, R. LUZZATTO, *Le norme di diritto internazionale privato*, in *I cinquant’anni del Codice civile (Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992)*, vol. I, Milano, 1993, pp. 71-89, ora in ID., *Il diritto internazionale nella realtà dei fenomeni giuridici. Scritti scelti a cura degli allievi*, vol. I, Milano, 2023, spec. pp. 318-319.

stato-centrica) riguardo all'esercizio dei poteri inerenti a tale funzione⁴⁷. Una logica, pertanto, che legittima ampiamente l'esercizio della giurisdizione anche in situazioni prive di effettive connessioni con l'ordinamento cui appartiene il giudice, esclude in termini quasi assoluti il potere dispositivo delle parti e considera irrilevante il parallelo svolgimento di una medesima causa dinanzi ai giudici di un altro Stato⁴⁸.

Nella prospettiva appena indicata, al principio di uguaglianza viene riservato un limitato spazio di emersione, se si esclude il rilievo (peraltro, a posteriori e in via d'eccezione) che tale principio è destinato a spiegare attraverso la clausola di ordine pubblico (sia in sede di deliberazione, che in occasione della verifica di compatibilità del diritto straniero – *rectius*, dei suoi effetti – con i valori fondanti l'ordinamento del foro)⁴⁹. Di parità si ragiona in riferimento alla posizione assegnata – sul piano meramente formale – al diritto straniero e a quello interno, allorché sono oggetto di rinvio da parte della norma di conflitto, ma – nel quadro delle nostre preleggi – non si esita, per esempio, a formulare e a mantenere in vigore, fino alle pronunce del 1987 della Corte costituzionale, disposizioni che utilizzano criteri di collegamento apertamente discriminatori, in quanto fondati sul preferenziale richiamo – in mancanza di cittadinanza comune dei soggetti interessati – alla legge del marito o del padre⁵⁰. Anche il criterio fondato sulla volontà delle parti viene inteso secondo un'accezione che, assegnando la massima potenzialità espansiva all'autonomia privata, appare insensibile alla differente forza contrattuale delle parti, anche con riguardo a rapporti che, per loro natura, si fondano su una presuntiva sperequazione della posizione in cui versano i soggetti coinvolti.

Viene così sancito a livello legislativo un atteggiamento di neutralità rispetto alle differenze: il diritto internazionale privato si limita a offrire una cornice normativa essenziale, entro la quale l'autonomia privata può liberamente esplicarsi. Le differenze (per esempio, di forza contrattuale) sono condannate all'irrelevanza sul piano giuridico, anche quando considerarle sarebbe funzionale alla promozione dei diritti di soggetti oggettivamente “meno uguali” rispetto ai propri *competitors*⁵¹.

Già a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, tuttavia, si è delineata la tendenza verso un ripensamento critico, e poi un progressivo superamento, della configurazione nei termini appena descritti delle norme di diritto internazionale privato⁵². Per quanto riguarda il diritto italiano ciò è avvenuto, in particolare, a seguito delle soluzioni innovative trasfuse in accordi stipulati a livello regionale (a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale), nonché di alcuni decisivi interventi della nostra Corte

⁴⁷ G. TARELLO, *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile* (a cura di R. GUASTINI e G. REBUFFA), Milano, 1989, p. 43 ss. e S.M. CARBONE, *Commento all'art. 4*, in S. BARATTI (a cura di), *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 919.

⁴⁸ Il riferimento è agli abrogati artt. da 2 a 4 del cod. proc. civ. italiano.

⁴⁹ F. MOSCONI, *Qualche riflessione in tema di ordine pubblico nel progetto di riforma e nella convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1992, pp. 5-16.

⁵⁰ L. PALADIN, *Relazione introduttiva*, in B. BAREL, B. COSTANTINO (a cura di), *Norme di conflitto italiane e controllo di costituzionalità. Atti del convegno di studi sulle sentenze n. 71/87 e 477/87 della Corte costituzionale (Padova, 16 marzo 1988)*, Padova, 1990, p. 6 ss.; F. MOSCONI, *Intervento a proposito delle sentenze nn. 71/87 e 477/87 della Corte costituzionale*, *ivi*, p. 19 ss.

⁵¹ *Supra*, par. 1, nel testo e, in particolare, in nota 11.

⁵² S. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in L.S. ROSSI (a cura di), *La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali*, Napoli, 2022, p. 397 ss.; P. IVALDI, C.E. TUO, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea nella prospettiva dell'adesione alla CEDU*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, p. 7 ss.

costituzionale, con i quali è stato definitivamente sgombrato il campo in merito al supposto carattere “neutrale” delle norme sui conflitti di leggi.

Si tratta di fattori che, entrambi, hanno aperto la strada, nella prospettiva del nostro ordinamento, a una revisione sistematica della disciplina della materia, poi attuata con la legge di riforma del 1995. Ma analoghi fermenti innovativi si sono manifestati, nel medesimo periodo, anche in molti altri ambiti statali e specie in quelli, come il nostro, interessati dalla massiva “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato, che ha preso avvio con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam⁵³.

Degli esiti di tale percorso evolutivo, così rilevante in vista di delineare la parabola del principio di uguaglianza nella prospettiva del diritto internazionale privato, si cercherà di dare brevemente conto nel paragrafo che segue.

5. *La valenza positiva del principio di uguaglianza nel diritto internazionale privato del nuovo millennio*

Il diritto internazionale del nuovo millennio si affranca dunque definitivamente dalla configurazione secondo la quale le sue disposizioni, nella tipica logica continentale di area europea, darebbero vita a un “sistema” scarsamente influenzato dalle norme a presidio dei diritti umani e, dunque, poco recettivo rispetto alle istanze in tema di uguaglianza, specie se quest’ultimo valore è declinato nel suo significato “dinamico” e positivo.

Tratto qualificante della nuova disciplina in materia è, innanzi tutto, l’essenziale accordo con i valori costituzionali e con quelli materiali (*in primis*, a tutela dei diritti umani) sanciti dal diritto internazionale e dell’Unione europea⁵⁴. Ma non solo. È lo stesso identikit delle norme di diritto internazionale privato a risultare profondamente mutato, sia a proposito della soluzione dei conflitti di giurisdizioni e di leggi, sia in tema di circolazione delle decisioni straniere.

Con riguardo al primo ambito, cui afferiscono le norme recanti i criteri sui quali si fonda l’esercizio della giurisdizione civile in presenza di fattispecie a carattere “transnazionale”⁵⁵, l’originaria esclusiva funzionalizzazione delle previsioni in materia a finalità di tipo pubblicistico appare oggi significativamente recessiva rispetto all’esigenza di garantire protezione giuridica alle parti coinvolte nella vicenda processuale, nel rispetto del diritto di entrambe a un equo processo.

In armonia con tale logica, viene affermata la necessità di individuare titoli di giurisdizione espressivi di un legame sostanziale tra il foro e la causa, a garanzia non solo della (astratta) prevedibilità della sede della controversia, e dunque della certezza del diritto, ma anche di buona amministrazione della giustizia⁵⁶. La localizzazione della controversia in

⁵³ Il processo di “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato prende avvio – come noto – con il Trattato di Amsterdam del 1997; nella conformazione più evoluta raggiunta a seguito dell’entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona del 2007, la base normativa dei regolamenti sulla cooperazione giudiziaria in materia civile si rintraccia oggi nel Titolo V TFUE, istitutivo di uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (in particolare all’art. 81).

⁵⁴ F. SALERNO, *Il vincolo al rispetto dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti del diritto internazionale privato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 549 ss.; S. TONOLO, *Il principio di uguaglianza nel diritto internazionale privato attuale*, in P. IVALDI, L. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Uguaglianza e giustizia. Itinerario di una ricerca dottorale*, Genova, 2023, p. 167 ss.

⁵⁵ *Supra*, par. 1, nel testo e spec. in nota 2.

⁵⁶ F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*⁴, Milano, 2015, p. 123; S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il Regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 2.

base al principio di prossimità appare infatti funzionale alle esigenze del convenuto, che – in applicazione di criteri che in linea di principio ne valorizzano la “vicinanza” con il foro – vede garantite le proprie opportunità di difesa, ma anche di parte attrice, cui – per determinate liti almeno – viene facilitato l’accesso alla giustizia, attraverso criteri ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale⁵⁷. Il che significa declinare il richiamato principio di buona amministrazione in puntuale coerenza con le soluzioni affinate in ambito internazionale e sovranazionale, con il contributo decisivo delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo⁵⁸.

Per quanto attiene al secondo settore, quello nel quale convergono le regole sui conflitti di leggi, il nuovo modello prevede ampie contaminazioni di quello tradizionale, con apertura a soluzioni più specializzate e flessibili, nonché specifica attenzione a finalità anche di carattere materiale. In tale ultima prospettiva, il principio di uguaglianza, e il divieto di ogni irragionevole discriminazione, non solo costituiscono ineludibile parametro di legittimità delle nuove disposizioni adottate, ma ispirano disposizioni apertamente orientate a garantire maggiore equità nelle relazioni interprivate a carattere transnazionale⁵⁹.

Nella prospettiva appena tracciata, due esempi – assai diversi tra loro – possono forse utilmente illustrare la nuova vocazione delle norme di conflitto, in particolare di matrice europea.

Un primo esempio può trarsi dal Regolamento (CE) n. 593 del 2008, c.d. Roma I⁶⁰. Tale regolamento offre innanzi tutto un osservatorio privilegiato al fine di accertare il grado di tensione tra la pretesa dei privati, da un lato, di scegliere il diritto più adatto a soddisfare le proprie esigenze, con il minimo possibile di interferenze eteronome, e l’esigenza di Stati membri e Unione, dall’altra parte, di realizzare, anche limitando tale pretesa, le rispettive *policies* nei diversi ambiti di intervento⁶¹. Per il tramite delle sue norme di conflitto “a considerazioni materiali”, il regolamento – ponendosi in linea di continuità e sviluppo rispetto alle scelte in precedenza trasfuse nella Convenzione di Roma 1980⁶² – mira altresì a offrire una protezione rafforzata in favore di determinati soggetti (in particolare, consumatori e lavoratori), riequilibrando rapporti che si presumono sbilanciati sul piano della forza contrattuale delle parti coinvolte. Il che avviene, tra l’altro, attraverso la previsione di un limite specifico all’altrimenti piena libertà nella scelta della legge regolatrice del rapporto, in

⁵⁷ Sottolinea questo aspetto, ancora di recente, la Risoluzione dell’*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law* (a proposito della quale *infra* in questo stesso par., nel testo e alla nota 75), precisando tra l’altro, *sub art.* 3.1, che «[h]eads of jurisdiction in international cases shall be established according to substantial connections of, or the parties to, the dispute, taking into consideration the parties’ human right of access to a court and avoiding any form of discrimination prohibited under international law». In tema, P. PIRRONE, *La risoluzione dell’Institut de Droit international su Human Rights and Private International Law*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 249; R. BARATTA, *Art. 1 e 2 della risoluzione dell’Institut de Droit international su Human Rights and Private International Law: i diritti umani quali regole ordinanti del diritto internazionale privato*, *ivi*, spec. p. 264; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 3 della risoluzione dell’Institut de Droit international su Human Rights and Private International Law: la disciplina della giurisdizione in materia civile e la sua incidenza sul diritto di accesso alla giustizia*, *ivi*, p. 283 ss.

⁵⁸ L. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale e rispetto dei diritti dell’uomo: il sistema europeo e la garanzia del due process*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 567 ss.

⁵⁹ F. POCAR, *La protection de la partie faible en droit international privé*, in *Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye*, 1984-V, t. 188, pag. 339 ss.; S. MARINO, *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*, Milano, 2010, spec. pp. 201 ss. e 291 ss.

⁶⁰ I riferimenti essenziali al Regolamento Roma I sono riportati *supra*, in nota 12.

⁶¹ Assumendo l’autoregolazione come possibile fonte di ingiustizia, si giustifica infatti un intervento pubblico in difesa dei più deboli e contro gli interessi egemonici dei più forti.

⁶² Si tratta della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (la cui versione consolidata è consultabile all’indirizzo eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A41980A0934), vero e proprio antecedente normativo del Reg. Roma I.

linea di principio riconosciuta dalla disciplina in esame. Così, nel caso del lavoratore, a norma dell'art. 8 del regolamento, tale scelta non può privare tale soggetto dello standard di tutela apprestato in suo favore dall'ordinamento oggettivamente applicabile, in virtù della medesima disposizione⁶³.

Nell'ambito dell'art. 8, così come nel caso delle altre norme orientate a considerazioni materiali previste dallo stesso Regolamento Roma I, l'obiettivo di portare "giustizia", e dunque uguaglianza, nel rapporto passa attraverso una compressione del principio di libera autodeterminazione delle parti, di cui vengono corretti gli esiti, in chiave protettiva degli interessi dei soggetti più deboli.

Un secondo esempio, per certi versi meno immediato, è desumibile dal Regolamento (CE) n. 864 del 2007, c.d. Roma II, in tema di legge regolatrice delle obbligazioni extracontrattuali⁶⁴. In questo caso, a differenza del precedente, è un surplus (anziché una limitazione) di autonomia privata lo strumento affinato dalla norma di conflitto allo scopo di realizzare la propria finalità materiale. Il riferimento è all'art. 7 del Regolamento, in tema di danno ambientale⁶⁵: tale disposizione, affidando al solo danneggiato la valutazione in ordine all'opportunità di richiamare, mediante un'opzione in tal senso, una legge diversa rispetto a quella altrimenti applicabile, delinea una soluzione improntata al *favor laesi* e dunque sbilanciata a vantaggio di una delle parti coinvolte nella relazione⁶⁶.

Volgendo attenzione, infine, al terzo nucleo di disposizioni riconducibili alla materia del diritto internazionale privato, comprensivo delle regole sulla circolazione e l'efficacia delle decisioni straniere, il tratto qualificante della nuova disciplina consiste nel promuovere l'affermazione di una sorta di diritto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere⁶⁷, comprimibile solo quando queste ultime incorrono nei motivi ostativi tassativamente previsti dal regime volta a volta applicabile⁶⁸. La logica di *mutual trust*, che fonda il riconoscimento degli effetti automatici di una sentenza estera, presuppone un giudizio di sostanziale equiparazione del processo svoltosi all'estero, nell'ambito del quale essa è stata pronunciata, a un processo nazionale⁶⁹. Si afferma dunque, nella prospettiva

⁶³ In proposito, ancora di recente, P. IVALDI, *La parte debole nei rapporti di lavoro marittimo e il Regolamento Roma I: una protezione (ancora) incompiuta*, in *Il Diritto marittimo*, 2024, p. 278 ss.

⁶⁴ Il testo del Regolamento n. 864/2007, dell'11 luglio 2007 (c.d. Roma II), sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, è reperibile all'indirizzo eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0864.

⁶⁵ La nozione di «danno ambientale» rilevante è delineata nel considerando (24) al Regolamento, mentre l'art. 7 precisa che sono riconducibili al proprio campo applicativo le obbligazioni extracontrattuali derivanti da tale tipo di danno (consistente nel mutamento negativo di una risorsa naturale o nell'alterazione di una sua funzione, ovvero nel deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi), così come i danni conseguenziali a persone e cose: F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 131.

⁶⁶ Così espressamente il considerando (25) al Regolamento Roma II. Per inciso, tale disposizione finisce per trascendere – senza contraddirla – la prospettiva meramente individuale: pur correlata all'interesse economico del danneggiato, essa – in via indiretta – risulta altresì funzionale a ragioni di politica legislativa correlate alla tutela di un bene, l'ambiente, considerato nella sua dimensione anche collettiva: P. IVALDI, *Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato: l'art. 7 del regolamento Roma II*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, p. 869 ss.

⁶⁷ P. PIRRONE, *I diritti umani e il diritto internazionale privato e processuale tra scontro e armonizzazione*, in P. PIRRONE (a cura di), *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*, Torino, 2011, p. 3 ss.

⁶⁸ C.E. TUO, *La circolazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012, p. 36 ss.

⁶⁹ R. LUZZATTO, *Il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri nella riforma del diritto internazionale privato italiano*, in F. SALERNO (a cura di), *Convenzioni internazionali e legge di riforme del diritto internazionale privato*, Padova, 1997, p. 215 ss., ora in ID., *Il diritto internazionale nella realtà dei fenomeni giuridici*, cit., p. 834.

indicata, una (più o meno ampia) equivalenza del “prodotto giudiziario” reso all’estero, rispetto alle pronunce adottate in ambito nazionale⁷⁰.

Nei più recenti “sistemi” di diritto internazionale privato emerge dunque, variamente declinata, l’esigenza di garantire soluzioni improntate al principio di uguaglianza, in armonia con la valenza che esso progressivamente assume alla luce delle norme costituzionali e delle fonti, sia normative che giurisprudenziali, di derivazione internazionale e dell’UE⁷¹. Tale principio ispira così, tra l’altro, (i) nuove misure di contrasto ai fenomeni di *forum* e *system shopping*; (ii) alcune “correzioni”, rispetto a un (altrimenti del tutto libero) esercizio dell’autonomia privata, in presenza di rapporti sperequati tra le parti; (iii) più incisive modalità di controllo per garantire “parità di armi” nel processo⁷²; (iv) la preventiva interferenza, rispetto al funzionamento delle regole di conflitto, da parte di norme materiali (interne, sovranazionali o internazionali) che veicolano, tra l’altro, l’obiettivo di contrasto alle discriminazioni ingiustificate⁷³.

Un decisivo mutamento di passo, dunque, se non una vera e propria “rivoluzione”, rispetto al passato⁷⁴, come autorevolmente attesta, ancora di recente, la risoluzione dell’*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*⁷⁵ e l’attento vaglio critico che ne ha accompagnato la diffusione all’interno della comunità scientifica⁷⁶.

6. Una considerazione finale

Giunti alla conclusione, non si può che constatare come l’ipotesi di partenza – quella di rintracciare la parabola del principio di uguaglianza seguendo un percorso che attraversa tematiche di diritto internazionale sia pubblico che privato – abbia fornito, alla luce della prassi più recente, qualche interessante spunto di riflessione.

Il principio, inizialmente accolto nella sua dimensione formale, è stato infatti – in entrambi i settori – progressivamente declinato anche in chiave sostanziale e il suo contenuto ha fruito di un costante, proficuo raccordo con le fonti internazionali e sovranazionali che pongono l’uguaglianza tra i propri valori essenziali.

⁷⁰ S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 314. Tale “equivalenza” ha uno spettro maggiore nei sistemi giudiziari integrati, come quello unionale, mentre risulta ovviamente attenuata nel quadro dei tipici strumenti di cooperazione internazionale e – a maggior ragione – delle disposizioni nazionali in tema di efficacia di pronunce straniere (extra-UE), nella cui logica la procedura di *exequatur* resta di regola necessaria.

⁷¹ C. CAMPIGLIO, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 1029 ss.

⁷² In tema, ampiamente, G. BIAGIONI, *Art. 6 della risoluzione dell’Institut de Droit international su Human Rights and Private International Law: il diritto all’equo processo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 343 ss.

⁷³ Si tratta del limite delle norme ad applicazione necessaria: C.E. TUO, *Art. 7 e 8 della risoluzione dell’Institut de Droit international su Human Rights and Private International Law: le norme di conflitto alla prova del principio di non-discriminazione*, *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, spec. p. 499 ss.

⁷⁴ G. CARELLA, *Sistema delle norme di conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 523 ss.

⁷⁵ L’Assemblea plenaria dell’*Institut de droit international* ha approvato con alcune modifiche, in occasione della sessione *online* del 2021, il progetto predisposto da F. POCAR. Il testo della risoluzione è reperibile all’indirizzo www.idi-iii.org/en/publications/droits-de-la-personne-humaine-et-droit-international-prive/.

⁷⁶ Per quanto attiene alla dottrina italiana si segnalano i numerosi, approfonditi contributi a commento, articolo per articolo, della risoluzione, pubblicati in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022 (fasc. n. 2 e n. 3) e 2023 (fasc. 1), alcuni dei quali già richiamati *supra*, alle note 57, 72 e 73.

Si tratta di un percorso, evidentemente, ben lungi dall'essere concluso. Ciò che appare tuttavia fin d'ora consolidata è la crescente pervasività di tale principio, malgrado alcune inevitabili contraddizioni e battute d'arresto, nonché qualche tentativo (talvolta, purtroppo riuscito) di regresso.

L'auspicio, a questo punto del suo iter evolutivo, è che il principio di uguaglianza rafforzi e consolidi, nel diritto internazionale sia pubblico che privato, la propria attitudine a essere invocato come scudo protettivo contro le discriminazioni e fondamento di norme improntate a una logica positivamente egualitaria⁷⁷. Sebbene la contemporaneità non suggerisca purtroppo ottimismo, ne va nondimeno riconosciuta la centralità quale «principio di ragione» decisivo per affrontare le sfide globali dalle quali dipende il nostro futuro⁷⁸.

⁷⁷ P. IVALDI, *Variations on the Principle of Equality in International and EU Law*, in D. AMOROSO, L. MAROTTI, P. ROSSI, A. SPAGNOLO, G. ZARRA (eds.), *More Equal than Others?*, cit., p. 15.

⁷⁸ L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, cit., p. X ss.: «è una necessità di ragione, oltre che un dovere morale e un obbligo giuridico, che la politica prenda finalmente sul serio il principio di uguaglianza: colmando, a livello non solo statale ma anche internazionale, quella gigantesca lacuna di garanzie e di istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali dalla cui effettività dipende il futuro della pace, della democrazia e della generale sicurezza» (così a p. XII).